

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
496/2013/E/GAS**

**APPROFONDIMENTI E CHIUSURA PARZIALE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA, AVVIATA
CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
14/2013/E/GAS, IN MATERIA DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI
REALIZZATI DALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE GAS**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II, del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2013, 14/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 14/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 328/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 328/2013/R/gas);
- la relazione preliminare sugli approfondimenti svolti ai sensi della deliberazione dell'Autorità 14/2013/E/gas, predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (di seguito: Direzione Infrastrutture), come riportata nell'*Allegato A* alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante (di seguito: Relazione).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 14/2013/E/gas, è stata avviata un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi all'Autorità ai fini della regolazione tariffaria e della qualità relativi agli investimenti realizzati dalle imprese distributrici di gas nel triennio 2009-2011, volta ad acquisire elementi informativi utili per:
 - a) accertare la veridicità dei dati trasmessi, tramite confronto tra i dati riportati nei questionari tariffari e i dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie delle imprese;
 - b) accertare la corretta allocazione dei costi capitalizzati tra le differenti tipologie previste dalla regolazione tariffaria, in particolare la corretta allocazione dei costi alle tipologie di cespiti per le quali è previsto il riconoscimento di una maggiore remunerazione del capitale investito;
- l'avvio dell'indagine conoscitiva è stato motivato in ragione del fatto che, con riferimento ad alcune tipologie di investimento che beneficiano di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, l'analisi dei dati relativi agli anni 2009 e 2010 avrebbe evidenziato, da un lato, potenziali criticità in merito alla coerenza tra i valori delle dismissioni e i valori degli investimenti sostitutivi; dall'altro lato, una forte volatilità del costo unitario delle condotte sostituite, meritevole di approfondimento;
- il punto 2, della deliberazione 14/2013/E/gas stabilisce che nell'ambito dell'indagine, qualora ritenuto opportuno, possano essere acquisiti dagli operatori dati e informazioni ritenuti utili, ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità, e possano essere effettuate specifiche verifiche ispettive presso le sedi degli esercenti;
- il punto 3, della medesima deliberazione 14/2013 dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture per i seguiti di competenza, con il supporto della Direzione Vigilanza e Controlli;
- il punto 4, della deliberazione 14/2013/E/gas prevede che l'indagine conoscitiva venga conclusa entro il 31 ottobre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Infrastrutture, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 14/2013/E/gas, ha svolto:
 - a) verifiche sui dati relativi agli investimenti di sostituzione di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo effettuati negli anni 2009-2010 oggetto di *extra*-remunerazione (di seguito: investimenti incentivati); Tali verifiche hanno coinvolto 33 imprese, come individuate nella tabella 1 della Relazione, che nel biennio 2009-2010 avevano dichiarato investimenti incentivati per sostituzione di condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo. Le verifiche hanno previsto, in coerenza con quanto indicato al punto 2 della deliberazione 14/2013/E/gas, l'analisi delle informazioni trasmesse dalle suddette imprese e relative, da un lato, agli investimenti sostenuti negli anni 2009 e 2010 per la sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, di cui all'articolo 45.3, lettera b) della RTDG e dall'altro, ai metri lineari di rete sanata o

sostituita con altro materiale nel corso degli esercizi 2009 e 2010, di cui all'articolo 31.2, lettera f) della RQDG;

- b) verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e sui contributi dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013. Tali verifiche hanno coinvolto 22 imprese, come riportate nella tabella 7 della Relazione, che avevano dichiarato, ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, investimenti non soggetti a incentivazione e contributi riferiti a dismissioni. Le verifiche hanno previsto l'analisi delle informazioni trasmesse dalle suddette imprese, relative agli investimenti non soggetti a incentivazione e ai contributi riferiti a dismissioni;
- le analisi condotte mirano a verificare la correttezza dei dati e delle informazioni fornite dalle imprese interessate e utilizzate dall'Autorità, da un lato, con riferimento agli investimenti di cui alla lettera a), ai fini del riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione; dall'altro lato, con riferimento agli investimenti e ai contributi di cui alla lettera b), ai fini delle rispettive determinazioni tariffarie;
- pertanto, qualora le imprese interessate non forniscano elementi idonei a dimostrare la correttezza dei dati e delle informazioni così utilizzate, e fatte comunque salve le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sussisterebbero i presupposti per rideterminarne d'ufficio le rispettive tariffe; in particolare, con riferimento alle imprese interessate dalla verifica di cui alla lettera a), sussisterebbero i presupposti per escludere la maggiore remunerazione riconosciuta.

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Infrastrutture, nell'ambito delle verifiche di cui alla precedente lettera a), ha richiesto, alle imprese di distribuzione interessate, di fornire la documentazione a supporto degli investimenti di sostituzione e degli eventuali metri lineari sostituiti o risanati e di confermare le informazioni trasmesse, ovvero di comunicare eventuali rettifiche alle medesime informazioni, previa richiesta di apertura *extra-time* della raccolta dati "RAB GAS" e della raccolta dati della qualità del servizio per gli anni solari 2009 e/o 2010;
- in particolare, per quanto riguarda gli investimenti incentivati, la Direzione Infrastrutture ha richiesto alle medesime imprese, ad eccezione delle imprese che hanno dichiarato di non aver effettuato alcuna spesa per investimenti, di fornire copia della documentazione contabile appartenente alle fonti contabili obbligatorie, come definite dalla RTDG, al fine di effettuare la ricostruzione del dato trasmesso all'Autorità;
- la Direzione Infrastrutture ha, inoltre, richiesto, alle imprese, eventuali prospetti di riconciliazione necessari per raccordare i dati trasmessi con i dati riscontrabili nelle fonti contabili obbligatorie.

CONSIDERATO CHE:

- dalle analisi effettuate in relazione ai dati di investimento dichiarati ai fini della regolazione tariffaria, come riportate nella Relazione, è risultato quanto segue:

- le imprese, riportate nella tabella 14 della Relazione, hanno confermato i dati di investimento già comunicati, hanno prodotto documentazione completa e riconciliabile e fornito, nel contempo, adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa;
- le imprese, riportate nella tabella 15 della Relazione, hanno giustificato in modo adeguato le potenziali anomalie riscontrate;
- le imprese, riportate nella tabella 16 della Relazione, hanno prodotto documentazione caratterizzata da profili di incompletezza e/o non riconciliabilità e le cui giustificazioni necessitano di ulteriori analisi;
- l'impresa, riportata nella tabella 17 della Relazione, non ha risposto alle richieste di informazioni dell'Autorità;
- in relazione ai dati trasmessi ai fini della regolazione della qualità, 8 imprese hanno richiesto, in concomitanza con la trasmissione della documentazione a supporto degli investimenti di sostituzione e dei metri lineari sostituiti o risanati, la rettifica o l'integrazione delle informazioni relative ai metri lineari di rete sanata o sostituita con altro materiale nel corso degli esercizi 2009 e 2010, di cui all'articolo 31.2, lettera f), della RQDG, in seguito a errori commessi nella compilazione della raccolta dati della qualità del servizio.

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Infrastrutture, nell'ambito delle verifiche, di cui alla lettera b), relative ai dati relativi agli investimenti non soggetti a incentivazione e contributi riferiti a dismissioni dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, ha richiesto alle imprese di distribuzione interessate di confermare le informazioni trasmesse, ovvero di comunicare eventuali rettifiche alle medesime informazioni, previa apertura del sistema *on-line* di raccolta dati, al fine di rettificare gli investimenti e i contributi riferiti a dismissioni dichiarati.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 328/2013/R/gas, nelle more della conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/gas, l'Autorità ha ritenuto di accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie, le richieste di rettifica, se a beneficio dei clienti finali, presentate dalle imprese interessate dalle verifiche sopra richiamate ai punti a) e b), come riportate nelle tabelle 18, 12 e 13. Nel complesso la riduzione del costo riconosciuto alle imprese connesso a tali rettifiche è pari a circa 4,5 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno chiudere l'indagine conoscitiva per le imprese soggette alle verifiche sugli investimenti incentivati, di cui al precedente punto a), che hanno prodotto documentazione completa e riconciliabile e fornito, nel contempo, adeguate giustificazioni a supporto dei contenuti della documentazione trasmessa e giustificato in modo adeguato le potenziali anomalie, riportate nella tabella 19 della Relazione;

- sia invece, necessario compiere ulteriori approfondimenti, anche mediante l'acquisizione di nuova documentazione o l'integrazione della documentazione prodotta, riguardanti le imprese, riportate nella tabella 16 della Relazione, coinvolte nelle verifiche relative agli investimenti incentivati di cui al precedente punto a):
 - la cui documentazione prodotta è caratterizzata da profili di incompletezza e/o non riconciliabilità;
 - le cui giustificazioni necessitano di ulteriori analisi;
- ai fini dei predetti approfondimenti, sia opportuno intimare l'impresa riportata nella tabella 17 della Relazione, che non ha risposto alle richieste informative dell'Autorità, di produrre la documentazione allora richiesta;
- sia opportuno, nell'ambito delle attività di approfondimento sopra richiamate, prevedere la possibilità di svolgere specifiche verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati trasmessi ai fini della regolazione tariffaria e della regolazione della qualità del servizio.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno chiudere l'indagine per le imprese, coinvolte nelle verifiche sui dati relativi a investimenti non soggetti a incentivazione e contributi dichiarati ai fini delle determinazioni del periodo tariffario 2010-2013, di cui al punto b), riportate nella tabella 20 dell'Allegato A della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare la Relazione, predisposta dalla Direzione Infrastrutture, come riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di chiudere, limitatamente alle imprese riportate nelle tabelle 19 e 20 della Relazione, l'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 14/2013/E/gas;
3. di prorogare il termine di conclusione della predetta indagine conoscitiva, limitatamente alle imprese riportate nelle tabelle 16 e 17 della Relazione, al 30 giugno 2014;
4. di disporre, nei confronti delle imprese di cui al precedente punto 3, ulteriori approfondimenti, anche mediante l'acquisizione di nuova documentazione o l'integrazione della documentazione prodotta;
5. di intimare all'impresa, riportata nella tabella 17 della Relazione, di inviare all'Autorità la documentazione già richiesta dalla Direzione Infrastrutture, entro e non oltre il 20 dicembre 2013;
6. di prevedere che, nell'ambito delle attività di approfondimento, possano essere effettuate verifiche ispettive presso le imprese di cui ai precedenti punti 3 e 5, volte ad accertare la veridicità dei dati trasmessi ai fini della regolazione tariffaria e della regolazione della qualità del servizio;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture e al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità per i seguiti di competenza;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni